



Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.

Unione Sindacati Autonomi Europei

Spett. le Delegazione trattante di parte pubblica
OO.SS. CGIL, CISL, UIL, CSA, SIAL
COBAS ed RSU
Loro sedi

Milano li 11/5/2015

Oggetto: esecutivo RSU.

Gentili signori,

con la presente chiediamo il rispetto della norma nazionale in relazione alla rappresentatività delle RSU al tavolo di trattativa.

Riportiamo per comodità l'art. 8 commi 1 e 2 del CCNQ del 6/8/1998 che così recita:

ART. 8

DECISIONI

- 1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
- 2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

Da quanto sopra espresso si deduce che il potere decisionale e negoziale sono una peculiarità che appartiene all'organismo collegiale eletto direttamente dai lavoratori che è la RSU soggetto unitario . E' nostra opinione che anche autoregolamentandosi tale organismo mantenga le stesse peculiarità e non è possibile assolutamente con una semplice votazione di maggioranza trasferire questi poteri ad altro organismo, ciò non è previsto dalla norma nazionale.

Per questi motivi e volendo agevolare le relazioni sindacali con l'amministrazione regionale si può pensare ad **una delegazione di "portavoce" paritetica ed unitaria della RSU** per ovviare alla convocazione plenaria di tutti i 36 componenti della RSU eletta. Altresì sottolineiamo che qualsiasi atto (documento, regolamento, articolato, protocollo) redatto a livello locale contrastante con le norme nazionali sopra riportate **è da ritenersi nullo** per principio (vd. art 40 dlgs 165/2001)

Cordialmente

I delegati RSU Dicap

Minniti Leonardo , Antonio Scordo e Massimiliano Correale